

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
L'ARCA**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Associazione L'ARCA Odv
Via G. Ciuffoni Stanghini, 14
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 849579
Cod. Fisc. 01003500517

Articolo 1

È costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione L'Arca Odv", ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), che persegue il fine esclusivo della solidarietà umana, sociale, civile e culturale.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Monte San Savino (AR), Via G. Ciuffoni Stanghini n. 14, 52048, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per disciplinare specifici rapporti o attività inerenti all'Associazione.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice civile e della legislazione vigente.

OGGETTO

Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento, principalmente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, tra cui in particolare:

- *"interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni"* (art. 5, comma 1, lett. a);
- *"prestazioni -sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio*

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni" (art. 5, comma 1, lett. c);

- "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa" (art. 5, comma 1, lett. d);
- "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" (art. 5, comma 1, lett. i);
- "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa" (art. 5, comma 1, lett. l);
- "alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi" (art. 5, comma 1, lett. q);
- "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo" (art. 5, comma 1, lett. u).

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi cristiani della Chiesa Cattolica che hanno ispirato la nascita dell'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. L'Associazione si atterrà altresì ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi.

L'Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali, per il conseguimento dei seguenti scopi:

- a) ricercare e promuovere tutte le condizioni che assicurino in ogni ambiente uno sviluppo equilibrato e completo della persona umana, premessa fondamentale della salute fisica e psichica di tutti gli individui;
- b) sviluppare una vasta opera educativa, culturale, sanitaria e assistenziale rivolta sia ai cittadini che alle comunità nelle quali essi vivono, per il cui fine l'Associazione opera nel settore dell'informazione editando periodici o altri mezzi di informazione;
- c) studiare le condizioni educative, sanitarie, culturali e assistenziali del territorio sia al fine di avere una esatta situazione dei problemi, sia per proporre agli Enti istituzionalmente interessati soluzioni razionali e rispettose dei valori della persona umana;
- d) tutelare le persone che temporaneamente o permanentemente sono in situazione di bisogno educativo, psicofisico ed etico, perseguendo un coinvolgimento in prima persona degli utenti e delle loro famiglie;

- e) essere valido interlocutore nei confronti degli Enti pubblici e privati per i problemi educativi, culturali, sanitari e assistenziali, partecipando a tutti gli eventuali organi consultivi e di governo nei quali è prevista la presenza di associazioni;
- f) convenzionarsi con gli Enti pubblici e privati per svolgere lavori di ricerca, informazione, educazione, servizi e quanto altro può essere effettuato dall'Associazione, nei limiti delle proprie possibilità, nei confronti dei Soci e/o di quanti ne facciano richiesta;
- g) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di bisogno soggettivo e sociale;
- h) realizzare accoglienza temporanea, presso le strutture a disposizione dell'Associazione, di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma;
- i) svolgere attività, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati, finalizzate a rispondere ai bisogni educativi, culturali, sanitari, assistenziali e formativi dei Soci e/o di quanti ne facciano richiesta.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide con obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo, sia le persone fisiche sia gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività di quest'ultima con la loro opera, le loro competenze e le loro

conoscenze.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà sottoscrivere e presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla qualità di Socio e secondo le normative vigenti.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura Consiglio Direttivo, nel libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. L'Assemblea, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dalla normativa. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di nominare Soci onorari coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti dinanzi all'Associazione.

I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 5

I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali come regolamentato dall'art. 24 del presente Statuto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nella partecipazione alle attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;

- prendere visione dei bilanci.

I Soci sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Articolo 6

La qualità di Socio si perde nei casi di morte, recesso o esclusione.

Il Socio può sempre recedere dall'Associazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente ai Soci. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

È passibile di esclusione il Socio che contravviene gravemente al presente Statuto, ai Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca gravi danni materiali o morali. È passibile di esclusione inoltre il Socio nel caso di mancato pagamento della quota annuale. In questi casi, l'esclusione avviene con delibera adottata dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 7

Le risorse economiche destinate a perseguire il conseguimento degli scopi associativi e a sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote annuali;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative quali, a titolo esemplificativo, manifestazioni e iniziative;
- da ogni altro contributo, compresi lasciti, donazioni, elargizioni, e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, offrano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione;

- donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I singoli Soci non possono in nessun caso chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) L'organo di controllo e il revisore dei conti se nominati o obbligatori per legge.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

In Assemblea hanno diritto di voto i Soci iscritti da almeno 3 mesi nel Libro Soci che risultino in regola con il versamento della quota annuale.

Ciascun Socio ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 Soci.

Non possono ricevere deleghe da parte dei Soci:

- i membri del Consiglio Direttivo;
- i membri degli organi di controllo (revisori dei conti e garanti);
- gli eventuali dipendenti dell'Associazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- ratifica l'entità della quota annua su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla competenza dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è altresì convocata su richiesta del Presidente dell'Associazione o del Consiglio Direttivo, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta, trasmessa ai Soci almeno otto giorni prima della data della riunione a mezzo fax o posta elettronica. Nella convocazione sono specificati l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

All'atto della convocazione, può prevedersi la possibilità di partecipare alla seduta anche per via telematica, nelle modalità appositamente specificate.

Articolo 11

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in sua assenza dal Vicepresidente, oppure ancora, in assenza di quest'ultimo, da un presidente della seduta designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto ciò che, per legge o per Statuto, non rientra nella pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Per gravi motivi, specificamente individuati all'atto della delibera, l'Assemblea può revocare il Consiglio Direttivo in carica con voto di almeno 1/3 dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di eseguirne le deliberazioni;
- promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, formulando i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre il bilancio di esercizio dell'Associazione e l'eventuale Bilancio sociale, nei casi e nelle modalità previste dalle normative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- stipulare gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- stabilire le quote annuali dovute dai Soci da proporre poi all'approvazione dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione di personale dipendente.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Soci, singolarmente o collettivamente, lo svolgimento di determinati incarichi. I Soci incaricati sono tenuti a riferire al Consiglio Direttivo in merito all'attività ad essi demandata.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo nomina altresì il Tesoriere, anche tra Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare appositi regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolino aspetti particolari della vita dell'Associazione.

Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea, la quale delibererà sull'oggetto secondo le maggioranze ordinarie.

Articolo 14

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Soci, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi Consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina, al trascorrere dei tre anni dalle ultime elezioni.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne mostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri dello stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, mediante comunicazione scritta, trasmessa ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della riunione a mezzo di raccomandata, fax, posta elettronica o telegramma. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. All'atto della convocazione, può prevedersi la possibilità di partecipare alla seduta anche per via telematica, nelle modalità appositamente specificate.

Articolo 16

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore - da quando sarà operativo - o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione. Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare tutti i libri sociali la cui tenuta è demandata al Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri nominati dall'Assemblea.

Il Presidente rimane in carica lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. Il suo incarico cessa per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca per gravi motivi individuati dal Consiglio Direttivo, che delibera con voto unanime.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci ed ha potere di firma.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso Consiglio Direttivo in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione e gli possono essere altresì delegati eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, individuati dal Consiglio Direttivo. In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e di medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità, di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, quest'ultimo è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

Articolo 19

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla

Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 20

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 21

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, dalle più diverse fonti, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del

Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Articolo 22

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui alle normative vigenti, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Articolo 23

Se i ricavi, le rendite, i proventi o entrate rientrano nei parametri stabiliti dalle normative, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. L'Associazione deve inoltre ottemperare a tutti gli obblighi relativi ai principi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

LIBRI

Articolo 24

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo ove esistente;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali a seguito di richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale indicherà la data, l'ora e il giorno in cui potranno prendere visione dei

documenti richiesti.

LAVORATORI

Articolo 25

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o a specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

SCIoglimento

Articolo 26

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, e, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

NORME FINALI

Articolo 27

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice civile, in quanto compatibili con le norme e i principi del Codice del Terzo settore D. Lgs.117/2017 e successive modifiche e in quanto compatibile dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO
Registrato il 19/03/2021
N. 796 Vol. 3 Serie 3
Euro € 4.712

VADDETTO
Paola Lazzaroni